

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 231/2021

del 24 settembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/464]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/880 della Commissione, del 5 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 abroga il regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione ⁽⁴⁾, le decisioni della Commissione 93/52/CEE ⁽⁵⁾, 94/963/CE ⁽⁶⁾, 95/98/CE ⁽⁷⁾, 2003/467/CE ⁽⁸⁾, 2004/558/CE ⁽⁹⁾, 2008/185/CE ⁽¹⁰⁾ e 2009/177/CE ⁽¹¹⁾ e la decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione ⁽¹²⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione deve quindi applicarsi all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 194 del 2.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 75 del 4.4.1995, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

⁽⁹⁾ GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38.

